

Sent. N. 775/19  
R. G. N. 64/19  
Rep. N.  
Cron. N. 6367/19



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Antonio BORDIN ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 64 del Reg. Gen. dell'anno 2019 e promossa con ricorso depositato il 8 gennaio 2019

da: \_\_\_\_\_, in proprio

-Ricorrente-

contro: COMUNE DI PADOVA, con l'avv. Fabrizio Calzavara

- Resistente-

Conclusioni per parte ricorrente:

Come da ricorso.

Conclusioni per parte resistente:

Come da memoria di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente chiede l'annullamento di verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Padova con il quale si era contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., per avere ecceduto i limiti di velocità vigenti; violazione accertata mediante apparecchiatura automatica di rilevazione denominata "Autovelox 106 Premium Plus".

Con il proprio ricorso l'opponente richiedeva l'annullamento del verbale opposto, eccependo plurimi motivi di doglianza.

Fra questi, va valorizzata in via assorbente il motivo afferente la sussistenza di valida omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nell'accertamento.

Al riguardo, viene richiesta da parte ricorrente la prova della sussistenza appunto di un valido ed efficace decreto di omologazione dello strumento di accertamento automatico della violazione utilizzato nei suoi confronti.

Alla luce della produzione documentale della parte resistente, è emerso come l'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie non risulti aver conseguito l'omologazione da parte del competente Ministero, bensì una mera approvazione ministeriale.

Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando come i termini "omologazione" ed "approvazione" siano – ai fini del Codice della Strada – sostanzialmente dei sinonimi, aventi significato coincidente ed utilizzati in modo alternativo dalla normativa codicistica.

La tesi della parte resistente non può essere condivisa.

La norma che definisce le condizioni di legittimità dell'accertamento della velocità è l'art. 142 CdS, che al comma 6 prevede che *"Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate"*.

La disposizione de quo quindi esige quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica della velocità la sussistenza di una "debita" (ovvero valida ed efficace) omologazione, non contemplando quindi la possibilità di ritenere sufficiente la mera approvazione.

E' ben vero che in numerose disposizioni il Codice della Strada indica in via alternativa omologazione ed approvazione quasi a sancirne l'equipollenza – si vedano al riguardo l'art. 345 del reg., l'art. 201 comma 1 ter, l'art. 45 e l'art. 193 comma 4 del c.d.s. – peraltro, tale equiparazione risulta essere ad un più approfondito esame solo apparente, stante la diversità di procedura e di contenuto logico del provvedimento.


Tale diversità ed irriducibilità delle due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall'art. 192 del regolamento del c.d.s.: tale norma – intitolata appunto *“Omologazione ed approvazione”* – al comma 2 descrive la procedura di omologazione, mentre al successivo comma 3 si occupa dell'approvazione.

Il comma 2 così prevede: *“L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”*.

Il comma 3 invece prevede: *“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”*.

Balza quindi con evidenza all'occhio dell'interprete che l'omologazione è provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformi-






tà dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del codice della strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell'accertamento con riferimento alla normativa vigente. Detta valutazione non è invece postulata nell'ambito della procedura di mera approvazione.

Emerge quindi che laddove il regolamento al codice della strada stabilisca le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni per le apparecchiature di rilevazione delle violazioni al codice della strada sarà possibile e doveroso ricorrere alla procedura di omologazione in luogo di quella di approvazione.

Si deve quindi concludere affermando il principio che omologazione ed approvazione non sono affatto sinonimi: trattasi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi.

Ciò posto, nell'ambito della procedura di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, va ribadita l'efficacia precettiva dell'art. 142 comma 6 del CdS, norma che si riferisce inequivocabilmente ad apparecchiature "*debitamente omologate*", ovvero che abbiano conseguito il provvedimento di omologazione al termine di una valutazione di conformità e rispondenza alla normativa del regolamento del Codice della Strada.



Nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, quindi, l'utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell'accertamento effettuato. Nel caso in esame, come già esposto, l'apparecchiatura di accertamento automa-



tico utilizzata – “Autovelox 106 Premium Plus” – risulta appunto sprovvista di debita omologazione.

Conseguentemente, il relativo accertamento risulta inficiato da vizio di violazione di legge che non può che condurre all’annullamento del verbale oggetto di opposizione.

Assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

L’oggettiva controvertibilità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione reietta

- 1) accoglie il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ ; e per l’effetto
- 2) annulla il verbale opposto;
- 3) Spese di lite compensate.

Così deciso, Padova il 13 giugno 2019.

Il Giudice di Pace  
Avv. Antonio Bordin

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 28 GIU. 2019

IL CANCELLIERE  
(Andrea Luise)

